

**COMUNE DI LODRINO**

.....

---

**STATUTO  
DEL  
FONDO COMUNALE  
OPERE SOCIALI**

## **Norme generali**

### **Art. 1** *Denominazione*

Sotto la denominazione «Fondo comunale opere sociali», chiamato in seguito Fondo, è stata istituita una fondazione, retta dai presenti statuti e dalle disposizioni degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero.

### **Art. 2** *Sede*

La sede del Fondo è a Lodrino.

### **Art. 3** *Scopo*

Lo scopo del Fondo è eminentemente sociale e di sostegno, nell'ambito, normalmente, della giurisdizione del Comune di Lodrino.

Ha in particolare lo scopo di assistere tutte le persone che per motivi fisici, psichici o finanziari, necessitano d'aiuto. Sostiene le azioni e i progetti che hanno per scopo di conservare o prevenire l'integrità, la salute, l'indipendenza economica delle persone in difficoltà o cadute nel bisogno.

Il Fondo può prendere a suo carico, in caso di particolari necessità, oneri normalmente a carico del Comune, relativi a contributi a favore di associazioni o enti di carattere sociale.

### **Art. 4** *Pubblica utilità*

Il fondo è dichiarato di pubblica utilità.

Non persegue scopi lucrativi.

### **Art. 5** *Patrimonio iniziale, finanziamento*

Il patrimonio iniziale del Fondo è costituito da tutte le attività già accantonate per questo scopo, e consistenti precisamente nel Libretto di deposito n. 497, presso la Cassa Raiffeisen di Lodrino-Prosito ed emesso dalla stessa, con un saldo di fr. 98'407.70 al 30.11.1982 e nel Conto corrente postale n. 65-4237, con un saldo di fr. 7'112.45 al 30.11.1982.

Detto patrimonio iniziale non potrà, di regola, essere utilizzato per il conseguimento dello scopo, eccetto il suo reddito (interessi attivi).

Il Fondo verrà alimentato e rincrementato da donazioni, legati, elargizioni, prestazioni, interessi attivi, ecc., esclusi versamenti della gestione ordinaria del Comune.

## **Organi del Fondo**

### *Art. 6 Fondazione, direzione, revisione*

Gli organi del Fondo sono:

- il Consiglio di fondazione;
- il Comitato di direzione;
- la Commissione di revisione.

I membri degli organi del Fondo non possono essere retribuiti, riservato il rimborso delle spese effettivamente sopportate dagli interessati.

### *Art. 7 Consiglio di fondazione. Istituzione*

Il Consiglio di fondazione è composto di 15 membri che di regola fanno parte della Commissione comunale delle opere sociali, della Delegazione tutoria e di altri enti pubblici o assistenziali che operano nel Comune. Essi sono designati dai gruppi politici, proporzionatamente alla loro forza nel Comune. Il Patriziato ha diritto ad essere rappresentato. Per principio, non possono essere designati dei municipali.

Restano in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

#### *Nomina*

La nomina del Consiglio di fondazione avviene entro 6 mesi dal rinnovo dei poteri comunali e dev'essere ratificata dal Consiglio comunale.

### *Art. 8 Riunioni e convocazioni. Deliberazioni*

Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno, dietro convocazione del Comitato di direzione, del suo Presidente oppure su domanda di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire almeno 48 ore prima della riunione e deve menzionare l'ordine del giorno.

Il Consiglio di fondazione non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle discussioni e risoluzioni del Consiglio di fondazione dev'essere steso un processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## Art. 9 *Attribuzioni*

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo del Fondo.

In particolare il Consiglio di fondazione:

- nomina il proprio presidente;
- nomina il Comitato di direzione;
- nomina la Commissione di revisione;
- approva i conti annuali;
- ha la facoltà di proporre all'autorità cantonale competente modificazioni dello Statuto;
- decide tutte le spese non preventivate, eccedenti i fr. 2000.--;
- esamina e decide le proposte formulate dai suoi membri o dal Comitato di direzione;
- esercita gli attributi che non sono conferiti ad altri organi del Fondo.

Come segretario del Consiglio di fondazione funge quello del Comitato di direzione.

## Art. 10 *Comitato di direzione*

Il comitato di direzione è composto di 5 membri che di regola sono membri del Municipio.

### *Risoluzioni*

Può deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità decide il voto del Presidente.

Delle risoluzioni del Comitato di direzione dev'essere steso un processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## Art. 11 *Attribuzioni*

Il Comitato di direzione amministra il Fondo e gli sono assegnati i seguenti compiti:

- nomina il proprio presidente, il vice-presidente e il segretario-cassiere fra i suoi membri. Il segretario-cassiere può tuttavia essere scelto fuori dai membri del Comitato di direzione;
- redige il preventivo e il consuntivo annuale, da sottoporre al Consiglio di fondazione;
- decide sulle richieste di prestazioni e le spese non preventivate fino all'importo massimo di fr. 2000. --;
- sottopone al Consiglio di fondazione interventi o spese straordinarie di oltre i fr. 2000. --;
- studia le possibilità per incrementare la disponibilità del Fondo.

## Art. 12 *Commissione di revisione*

La Commissione di revisione è composta da 3 a 7 membri.

I membri della Commissione di revisione non possono far parte del Consiglio di fondazione.

### *Attribuzioni*

La Commissione di revisione esamina e controlla:

- il conto preventivo e consuntivo del Fondo;
- i bilanci patrimoniali e l'esistenza del patrimonio;
- l'esattezza dei conteggi e la documentazione contabile.

Ha la facoltà di esaminare gli atti amministrativi del Fondo.

La Commissione di revisione allestisce un rapporto scritto e lo consegna al Comitato di direzione almeno 5 giorni prima della riunione.

### **Disposizioni diverse**

#### *Art. 13 Diritto di firma*

Il Fondo è rappresentato verso i terzi dalla firma collettiva a due delle persone autorizzate, ossia dal presidente, dal vice-presidente e dal segretario-cassiere del Comitato di direzione.

#### *Art. 14 Contabilità*

L'esercizio contabile del Fondo corrisponde all'anno civile ed è gestito in proprio.

#### *Art. 15 Scioglimento*

Il Fondo viene sciolto se e quando ricorrono gli estremi previsti dalla legge (CCS, LAC e Regolamento circa la sorveglianza sulle fondazioni).

In caso di scioglimento, l'eventuale attivo verrà attribuito al Comune di Lodrino, il quale dovrà destinarlo a scopi il più possibile affini a quello originario.

#### *Art. 16 Entrata in vigore*

I presenti statuti, approvati dal Consiglio comunale nella sua seduta del 20 dicembre 1982, entrano in vigore con l'iscrizione della Fondazione a Registro di commercio.

Per il Consiglio comunale:

il presidente  
L. Tonelli

il segretario  
G. Biasca

Per il Municipio:

il sindaco:  
W. Barelli

il segretario:  
G. Biasca

Modificato il 17 dicembre 2001 (articoli 3, 9 e 12), con approvazione del Dipartimento delle istituzioni del 24 aprile 2002.